



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Matera

Prot. N. 161 / 2019/ int.

**Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RIGUARDANTE LA VIGILANZA ATTIVA ARMATA CON PIANTONAMENTO FISSO DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI MATERA DALL' 1.01.2019 AL 31.12.2020 MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 - RDO N. 2132668 ESPLETATA SUL MEPA CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA. (C.I.G. 769399665A)
Esclusione / Aggiudicazione definitiva ed efficace.**

Il Procuratore della Repubblica

Premesso che:

- con determina n. 6568 dell'11/07/2018 del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei servizi - Direzione Generale delle Risorse materiali e delle Tecnologie è stato stabilito di indire una procedura negoziata telematica, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016 e s. m. i., con l'utilizzo di una RDO sul MEPA per l'affidamento dei servizi di vigilanza attiva oggetto dell'appalto per un importo di € 685.068,00 iva esclusa, importo privo della quantificazione degli oneri della sicurezza a norma de'art. 5 c. 1 lett. a) del D.M. 201/14, quantificati in € 3.660,00;
- la proposta di aggiudicazione è avvenuta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, rispettivamente di 70 a 30, ai sensi dell'art. 95, comma 2 e comma 3, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC n. 2/2018;
- in data 23/10/2018 è stato pubblicato fino al 29/10/2018 sul sito del Tribunale di Matera - "Notizie comunicati in evidenza" - l'Avviso pubblico prot. n. 198/18 per la fornitura dei servizi di vigilanza attiva in oggetto, ai fini della raccolta e selezione di eventuali manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura telematica tramite RDO sul MEPA, in ottemperanza alle Linee Guida ANAC n. 4/2018;
- entro la scadenza fissata del 29/10/2018 non è pervenuta alcuna manifestazione di interesse;
- con determina della Procura della Repubblica di Matera n. 221/2018 int. del 15/11/2018 sono stati individuati gli otto operatori economici da invitare alla RDO sul MEPA, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), iscritti sul MEPA nel bando per la prestazione di servizi alle Pubbliche Amministrazioni denominato "Servizi di vigilanza e accoglienza", in base all'elenco degli istituti

di vigilanza pubblicato sul sito della Prefettura di Matera, agli atti di questo ufficio e autorizzati ad operare nell'ambito territoriale della provincia di Matera;

- in data 16/11/2018 alle ore 16.03 è stata inoltrata tramite il MEPA agli otto operatori economici la RDO n. 2132668, così come individuati nella determina n. 238/2018 int. del 16/11/2018 fissando il termine ultimo per la presentazione delle offerte al giorno 03/12/2018 ore 23.59;

- entro la scadenza del suddetto termine sono pervenute cinque offerte da parte dei seguenti operatori economici:

1. Operatore economico singolo (art. 45, c. 2, lett. a D. Lgs. n. 50/2016): Cosmopol Basilicata s.r.l., con sede legale in Avellino (AV) P. Iva 02893030649 - data e ora offerta: 03/12/2018, h. 18:02:48;
2. Operatore economico singolo (art. 45, c. 2, lett. a D. Lgs. 50/2016): Istituto di vigilanza L'Aquila, soc. coop. con sede legale in Pomarico (MT), P. Iva 00431980770- data e ora offerta: 03/12/2018, h 20:17:10;
3. Operatore economico singolo (art. 45, c. 2, lett. a D. Lgs. 50/2016): Istituto di vigilanza La Torre s.r.l., con sede legale in Scafati (SA), P. Iva 02985610654- data e ora offerta: 30/11/2018, h 13:58:18;
4. Operatore economico singolo (art. 45, c. 2, lett. a D. Lgs. 50/2016): Istituto di vigilanza Metronotte s.r.l. con sede legale in Ginosa (TA), P. Iva 00965950736- data e ora offerta: 30/11/2018, h 12:19:01;
5. Operatore economico singolo (art. 45, c. 2, lett. a D. Lgs. 50/2016): Vigilanza Città di Potenza, con sede legale in Potenza (PZ) P. Iva 00869740761- data e ora offerta: 03/12/2018, h 18:15:42;

- In data 20/02/2019 il Rup, dopo l'insediamento della Commissione giudicatrice, nominata con delibera n. 8 del 09/01/2019, ha provveduto all'apertura delle Buste "A" virtuali contenenti la documentazione amministrativa, per verificare la completezza e la correttezza dei documenti inviati telematicamente sulla piattaforma MEPA, come risulta dai verbali n. 1 e 2 del 20/02/2019, n. 3 del 25/02/2019 e n. 4 del 12/03/2019;

- con successivo provvedimento n. 59/2019 int. del 22/02/2019 la commissione giudicatrice ha ammesso alle successive fasi di gara tutti i cinque concorrenti sopra elencati;

- in data 22/03/2019, verbale n. 5, la commissione giudicatrice ha proceduto all'apertura delle buste "B" virtuali e alla valutazione delle offerte tecniche pervenute, proseguendo nelle sedute riservate del 25/03/2019 -verbale n. 6 - e dell'08/04/2019 - verbale n. 7 -;

- nella seduta del 12/04/2019, con verbale n. 8, la commissione giudicatrice, dopo aver provveduto all'inserimento dei punteggi tecnici e di seguito all'apertura delle Buste "C" virtuali



nei confronti di XXXXXXXXXX (socio di maggioranza - cessato dal 09/10/2018- della Cosmopol S.P.A. società che possiede integralmente la Cosmopol Basilicata s.r.l.), indicato nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla Ditta Cosmopol Basilicata S.r.l., tra i soggetti di cui all'art. 80, c. 3, del d.lgs. n. 50/2016, è stata emessa una condanna per anni due e mesi otto di reclusione con sentenza del 24/03/2016 del Gup del Tribunale di Avellino per art. 629 C.P., resa in sede di giudizio abbreviato, avverso la quale risulta proposta impugnazione (v. certificato dei carichi pendenti della Procura della Repubblica di Avellino n. 896 del 09/05/2019).

Tale sentenza di condanna, ancorchè non definitiva, non veniva menzionata nella predetta dichiarazione sostitutiva pur trattandosi di figura societaria che la stessa ditta indica tra i soggetti da controllare ai sensi dell'art. 80, c. 3, D. Lgs. 50/2016 (cfr. Relazione Rup n. prot. 139 del 13/06/2019);

In data 20.06.2019 veniva acquisito il parere dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Potenza in ordine alla questione se tale omissione potesse integrare una delle ipotesi previste dall'art. 80, comma 5, lettera C e comma 5, lettera f-bis) del Codice dei Contratti, e l'Ente con pronuncia CS 761/19 del 27/06/2019 così pronunciava:

" preliminarmente si evidenzia che l'art. 80, comma 5, lett c) del D.lgs. 50/2016 stabilisce che le Stazioni appaltanti escludono dalla procedura un operatore economico qualora dimostrino " con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità", individuando tale disposizione una serie di condotte che possano dar luogo a "gravi illeciti professionali"; elencazione, che la giurisprudenza ha chiarito essere meramente esemplificativa e che la stazione appaltante può desumere il compimento di "gravi illeciti" da ogni altra vicenda pregressa dell'attività professionale dell'operatore economico di cui è stata accertata la contrarietà ad un dovere posto in una norma civile, penale o amministrativa, se essa ne mette in dubbio l'integrità e l'affidabilità (Consiglio di Stato, V sezione, 24 gennaio 2019 n. 586; Consiglio di Stato, V sezione, 25 gennaio 2019 n. 591; Consiglio di Stato, V sezione, 3 gennaio 2019 n. 72; Consiglio di Stato, II sezione, 27 dicembre 2018 n. 7231).

L'operatore economico, per consentire alla Stazione appaltante un'adeguata e ponderata valutazione sulla sua affidabilità ed integrità, deve rendere una dichiarazione idonea e completa, idonea a fornire una rappresentazione quanto più dettagliata possibile delle proprie pregresse vicende professionali in cui, per varie ragioni, gli è stata contestata una condotta contraria a norma o, comunque, si è verificata la rottura del rapporto di fiducia con altre stazioni appaltanti (Consiglio di Stato, V sezione, 4 febbraio 2019 n. 827; Consiglio di Stato, V sezione, 16 novembre 2018 n. 6461; Consiglio di Stato, V sezione, 24 settembre 2018 n. 5500; Consiglio di Stato, V




contenenti le offerte economiche, ha nella stessa sede [redacted] aggiudicazione della procedura in favore dell'operatore economico "Cosmopol Basilicata S.r.l.", che ha presentato la migliore offerta: (importo totale per 24 mesi € 489.672,80, comprensivo di quello relativo agli oneri di sicurezza, oltre iva), sulla base della seguente graduatoria finale stilata in modalità automatica dal sistema telematico, sommando il punteggio tecnico inserito manualmente sul portale MEPA da parte del presidente della commissione e il punteggio economico attribuito dal sistema in relazione alla formula prescelta "concava alla migliore offerta (interdipendente)":

Operatori economici	Punteggio tecnico	Punteggio economico	Punteggio complessivo
Cosmopol Basilicata s.r.l., con sede legale in Avellino (AV) P. Iva 02893030649	46.74	30.00	76.74
Istituto di vigilanza Metronotte srl con sede legale in Ginosa (TA), P. Iva 00965950736	54.39	22.06	76.45
Vigilanza Città di Potenza, con sede legale in Potenza (PZ) P. Iva 00869740761	48.91	24.34	73.25
Istituto di vigilanza L'Aquila soc. coop. con sede legale in Pomarico (MT), P. Iva 00431980770	49.40	22.50	71.90
La Torre s.r.l., con sede legale in Scafati (SA), P. Iva 02985610654	46.46	22.74	69.20

Visti gli artt. 32, 33, 80 del D. Lgs. 50/2016 ed il paragrafo 16 "Modalità di svolgimento della gara" del disciplinare di gara (prot. 221/2018 del 15/11/2018) il quale dispone che la **stazione appaltante**, previa verifica della proposta di aggiudicazione, aggiudica l'appalto definitivamente;

Considerato che in corso di controllo sull'effettivo possesso dei requisiti di ordine generale per l'operatore economico Cosmopol Basilicata S.r.l., ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2018, è emerso che:



sezione, 3 settembre 2018 n. 5142; Consiglio di Stato, V sezione, 17 luglio 2017 n. 3493; Consiglio di Stato, 5 luglio 2017 n. 3288; Consiglio di Stato, V sezione, 22 ottobre 2015 n. 4870).

La violazione degli obblighi informativi può integrare, a sua volta, il "grave illecito professionale endoprocedurale", citato nell'elencazione esemplificativa dell'art. 80, c. 5, lett. c) del D. Lgs. 50/2016, come "omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione" con conseguente facoltà della Stazione appaltante di valutare tale omissione o reticenza ai fini dell'attendibilità e dell'integrità dell'operatore economico (Consiglio di Stato, V sezione, 3 settembre 2018 n. 5142; Consiglio di Stato, III sezione, 23 agosto 2018 n. 5040) secondo una valutazione discrezionale da parte della Stazione appaltante della gravità delle inadempienze che, pur non immediatamente riconducibili a quelle tipizzate, siano tuttavia qualificabili come " *gravi illeciti professionali*" e siano perciò ostative alla partecipazione alla gara, perchè rendono dubbie l'integrità e l'affidabilità del concorrente (Consiglio di Stato, III sezione, 29 agosto 2018 n. 5084);


In definitiva, secondo la giurisprudenza amministrativa, la dichiarazione resa dall'operatore economico nella domanda di partecipazione circa le pregresse vicende professionali suscettibili di integrare "gravi illeciti professionali" può essere omessa, reticente o completamente falsa.

Nel caso di specie vi è una omessa dichiarazione in ordine all'esistenza di una condanna - sia pur non definitiva- emessa a carico di un soggetto che all'epoca dei fatti rivestiva la qualifica di amministratore (di diritto e di fatto) della società Cosmopol S.p.a., e che risulta socio di maggioranza (cessato dal 09/10/2018 - un mese prima rispetto all'inizio delle procedure di gara), della Cosmopol S.P.A., che detiene la totalità delle quote della Cosmopol Basilicata srl. "**La suddetta omissione, pur non integrando l'ipotesi della falsa dichiarazione ex art. 80, c. 5, lett. f-bis) del D.lgs. 50/2016, non può essere ritenuta irrilevante in relazione alla procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico**".

La suddetta vicenda (cfr. Consiglio di Stato, V sezione, sentenza n. 5142/2018) andava dichiarata dall'impresa, ai sensi dell'art. 80, comma 5, D.lgs. 50/2016, che mira a tutelare il vincolo fiduciario che deve sussistere tra Amministrazione aggiudicatrice ed operatore economico, consentendo di attribuire rilevanza a ogni tipologia di illecito che, per la sua gravità, sia in grado di minare l'integrità morale e professionale di quest'ultimo.

Essa, inoltre, è da considerarsi di rilevante gravità, in quanto

- è di natura penale (condanna sebbene non definitiva);
- ha riguardato soggetti con posizioni di rilievo all'interno dell'organizzazione societaria;
- attiene ad episodi riferibili alla tutela dei lavoratori e dell'ambiente di lavoro di tali natura da rendere dubbia la serietà professionale e l'affidabilità dell'operatore economico nello svolgimento dell'attività oggetto di appalto;
- non è particolarmente datata nel tempo.



La suddetta impostazione è avallata dalla Corte di Giustizia U.E. , la quale , con la sentenza 20 dicembre 2017, n. C-178/16 ha avuto modo di affermare quanto segue " ai sensi dell'art. 45, paragrafo 2, primo comma, lettera g) della direttiva 2004/18, un offerente può essere escluso se si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni, ma anche qualora non fornisca le informazioni che possono essere richieste a norma della sezione 23 del capo VII del titolo II di tale direttiva, vale a dire quelle riguardanti i criteri di selezione qualitativa. In tal senso, il fatto di non informare l'amministrazione aggiudicatrice della condotta penalmente rilevante dell'ex amministratore può anch'esso costituire un elemento che consente, in forza di tale disposizione, di escludere un offerente dalla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico".

"Tenuto conto dell'insieme delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che la direttiva 2004/18, in particolare l'articolo 45, paragrafo 2, primo comma, lettere c), d) e g), di tale direttiva, nonché i principi di parità di trattamento e proporzionalità, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che consente all'amministrazione aggiudicatrice:

-di tener conto, secondo le condizioni da essa stabilite, di una condanna penale a carico dell'amministratore di un'impresa offerente, anche se detta condanna non è ancora definitiva, per un reato che incide sulla moralità professionale di tale impresa, qualora il suddetto amministratore abbia cessato di esercitare le sue funzioni nell'anno precedente la pubblicazione del bando di gara d'appalto pubblico, e

- di escludere tale impresa dalla partecipazione alla procedura di aggiudicazione di appalto in questione con la motivazione che, omettendo di dichiarare detta condanna non ancora definitiva, l'impresa non si è effettivamente e completamente dissociata dalla condotta del suddetto amministratore".

Nel caso di specie, si evince che il soggetto dell'impresa concorrente attinto dalla sentenza penale di condanna non definitiva è cessato dalla carica in data 09/10/2018, poco più di un mese prima dall'emissione della R.D.O. (datata 16/11/2018) e che la suddetta impresa ha omesso di dichiarare detta condanna non ancora definitiva, con ciò non dissociandosi dalla condotta del suddetto amministratore.

Sembrano, pertanto, essersi integrati i presupposti richiesti dalla giurisprudenza amministrativa sopra indicata e dalla Corte di giustizia nella menzionata decisione ai fini della legittimità di un eventuale provvedimento di esclusione della suddetta impresa dalla procedura di gara, a cura della Stazione appaltante, tenuto conto che la mancata dichiarazione costituisce violazione dell'obbligo informativo e, come tale, va apprezzata dalla Stazione Appaltante quale vicenda che possa essere qualificata alla stregua di "gravi illeciti professionali".

(Consiglio di Stato, V sezione, 12 aprile 2019, n. 2047; cfr, sul punto Consiglio di Stato, V sezione, 3 settembre 2018 n. 5142" *La violazione degli obblighi informativi ben può integrare, a sua volta,*



il "grave illecito professionale" endoprocedurale, indicato, nell'elencazione esemplificativa dell'art. 80, comma 5, lett. C) cit. - omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione- con conseguente facoltà della Stazione appaltante di valutare tale omissione o reticenza ai fini dell'attendibilità e dell'integrità dell'operatore economico", da ultimo si richiama la sentenza del Consiglio di Stato n. 7025 del 12 dicembre 2018 " nelle procedure di evidenza pubblica preordinate all'affidamento di un appalto pubblico l'omessa dichiarazione da parte del concorrente di tutte le condanne penali eventualmente riportate, anche se attinenti a reati diversi da quelli contemplati nell'art. 38, c. 1, lett. c), D.Lgs. 163/2006, comporta senz'altro la sua esclusione dalla gara, perché in tal modo viene impedito alla stazione appaltante di valutarne la gravità: valutazione che ad essa sola compete e che non può esserle potestativamente preclusa dall'autodeterminazione dell'interessato (conformi Consiglio di Stato, V sezione, 24 gennaio 2019 n. 586; Consiglio di Stato, V sezione, 25 gennaio 2019 n. 591; Consiglio di Stato, IV sezione, n. 864/2016; Consiglio di Stato, V sezione, n. 4219/2016, n. 3402/2016, n. 1641/2016). Perciò è senz'altro legittima l'esclusione, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 163/2006, nel caso dell'omissione della dichiarazione di cui trattasi, che va resa completa ai fini dell'attestazione del possesso dei requisiti di ordine generale e deve contenere tutte le sentenze di condanna subite, a prescindere dalla ritenuta gravità del reato e dalla sua connessione con il requisito della moralità professionale, la cui valutazione compete alla sola stazione appaltante (ex multis, Consiglio di Stato, V, 28 settembre 2015 n. 4511);

-con riguardo alla circostanza che con la sentenza non definitiva il G.U.P. del Tribunale di Avellino ha accertato la responsabilità penale dell'allora amministratore di diritto e di fatto della Cosmopol S.p.a., ditta socio unico della Cosmopol s.r.l., per un reato, di cui agli artt. 81 e 629 c.p., tale vicenda delittuosa, pur non avendo avuto ad oggetto fattispecie di reato di cui all'art. 80, c. 1, c. 1, d.lgs. 50/2016, ovvero tra quelle elencate al punto 2.2 delle Linee guida n. 6 dell'Anac , assume rilevanza secondo quanto previsto dal punto 2.1 delle suddette Linee Guida in base ad una prudente valutazione della Stazione appaltante, quali " cause di esclusione ai sensi dell'art. 80, c. 5, lett. c) del codice in quanto "illeciti professionali gravi accertati con provvedimento esecutivo, tali da rendere dubbia l'integrità del concorrente intesa come moralità professionale, o la sua affidabilità, intesa come capacità tecnico professionale, nello svolgimento dell'attività, oggetto di affidamento. Al ricorrere del presupposto di cui al periodo precedente, gli illeciti professionali gravi rilevano ai fini dell'esclusione delle gare a prescindere dalla natura civile, penale o amministrativa dell'illecito". (Consiglio di Stato, V sezione, n. 2407/2019 " solo alla condotta che integra una falsa dichiarazione consegue l'automatica esclusione dalla procedura di gara purchè depona in maniera inequivocabile nel senso dell'inaffidabilità e della non integrità dell'operatore economico, mentre, ogni altra condotta, omissiva o reticente che sia, comporta



l'esclusione dalla procedura solo per via di un apprezzamento da parte della Stazione appaltante che sia prognosi sfavorevole sull'inaffidabilità dello stesso");

Per quanto sopra evidenziato, ritenuto, quindi, questa Stazione appaltante di condividere il suesposto parere espresso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Potenza;

Constatata, nel caso di specie, la mancanza del possesso dei requisiti di ordine generale ovvero la sussistenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma V, lett. c) del D.lgs. 50/2016,

Ritenuto essersi integrati i presupposti indicati dalla giurisprudenza amministrativa e dalla Corte di Giustizia europea ai fini della legittimità di un provvedimento di esclusione della suddetta impresa dalla procedura di gara,

Dato atto, infine, che la proposta di aggiudicazione, in base al combinato disposto degli articoli 32 e 33, comma 1, del Dlgs 50/2016 corrispondente all'aggiudicazione provvisoria del previgente art. 11 del D.lgs. 163/2006 resta un atto interno sottoposto a verifica e approvazione della stazione appaltante prima di giungere all'aggiudicazione definitiva, pertanto, ai fini della revoca o dell'annullamento della proposta di aggiudicazione non sussiste un obbligo di avvio del procedimento di annullamento in autotutela, trattandosi di una pre-decisione (sentenza del Consiglio di Stato 4107/2016 e Tar 1194/2017 nonché TAR Puglia Bari, sez. III 17 ottobre 2017 n. 1049 secondo cui *"La stazione appaltante, pur a fronte dell'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria, conserva comunque il potere discrezionale di procedere o meno all'aggiudicazione definitiva"*);

Tanto premesso, considerato, ritenuto e constatato, appare opportuno per questa stazione appaltante, perseguendo l'obiettivo di assicurare che l'appalto sia affidato a soggetti che offrano garanzia di affidabilità ed integrità:-

- di non approvare la proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione giudicatrice con verbale n. 8 del 12 aprile 2019 e, conseguentemente, di procedere all'esclusione, come misura comparabile e proporzionale con l'interesse di quest'amministrazione, della società "Cosmopol Basilicata srl" dalla procedura in oggetto per carenza del possesso dei requisiti di ordine generale, ex artt. 80, c. 5, lett. c), e c. 6 (*"Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omissi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5"*) del D.L.vo 50/2016;



- di procedere, pertanto, allo scorrimento della graduatoria ed all'aggiudicazione della gara all'operatore economico secondo classificato - Istituto di vigilanza Metronotte srl con sede legale in Ginosa, P. Iva 00965950736;

Preso atto, infine, che il Rup ha completato con esito positivo i dovuti controlli circa il possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del medesimo decreto, per l'Istituto di Vigilanza Metronotte s.r.l. (cfr. nota Rup n. 157 prot. int. in data 15/07/2019);

Rilevato che per la stipulazione del contratto non si applica il termine dilatorio (*stand still*) di 35 giorni, ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b), del D. Lgs. 50/2016;

Determina

1. **di non confermare**, per le motivazioni sopra esposte, **la proposta di aggiudicazione** formulata dalla commissione giudicatrice e contenuta nel Verbale N. 8 del 12/04/2019 allegato, quale parte integrante e sostanziale alla presente determina, alla *Cosmopol Basilicata S.r.l.*, con sede legale in Contrada Sant' Eustacchio n. 22 Avellino;

2. **l'esclusione** della ditta:

➤ *Cosmopol Basilicata S.r.l.*, con sede legale in Contrada Sant' Eustacchio n. 22 Avellino, dalla presente procedura di gara per carenza del possesso dei requisiti di ordine generale, ex art. 80, comma 5, lettera c) del codice dei contratti;

3. di dare segnalazione all'A.N.A.C., ai sensi e per gli effetti dell'articolo 80, comma 19, del D. l.gs. n. 50/2016;

4. di procedere allo scorrimento della graduatoria **e di aggiudicare** conseguentemente la gara in oggetto al secondo classificato:

➤ *Istituto di vigilanza Metronotte S.r.l.*, con sede legale in Ginosa (TA), P. Iva 00965950736;

5. di dare atto che l'aggiudicazione in favore dell'istituto di vigilanza Metronotte s.r.l. è definitiva ed efficace, considerato l'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 ex art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016;

6. di dare atto che la suddetta aggiudicazione comporta una spesa complessiva prevista per il periodo dell'appalto rimodulato su mesi diciassette corrispondente ad € 384.185,83 oltre Iva;

7. di procedere alla stipulazione del contratto in quanto non si applica il termine dilatorio (*stand still*) di 35 giorni, ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, mediante sottoscrizione digitale del Documento di stipula generato automaticamente dal sistema MEPA;



8. di rendere edotto l'operatore economico *Istituto di vigilanza Metronotte S.r.l.*, aggiudicatario, delle disposizioni richiamate nel capitolato speciale d'appalto, concernente i principi e obblighi, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale, inseriti nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013) e dalle specifiche disposizioni contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione adottato dal Ministero della Giustizia;


9. di dare atto che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è la dr. Fontana Rosanna - Direttore della Procura della Repubblica di Matera;

10. di pubblicare immediatamente la presente determinazione sul sito del Tribunale di Matera (www.tribunale.matera.it Notizie comunicati in evidenza) ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e di comunicare contestualmente via pec l'aggiudicazione definitiva della gara in oggetto agli operatori economici interessati, ai sensi dell'art. 76, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.

Matera, 22 LUG. 2019

Il Procuratore della Repubblica

(Dr. Pietro Argentino)



Prot 79/hoie int



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Matera

VERBALE DI GARA N. 8

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RIGUARDANTE LA VIGILANZA ATTIVA ARMATA CON PIANTONAMENTO FISSO DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI MATERA DAL 01.01.2019 AL 31/12/2020 MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 - RDO N. 2132668 ESPLETATA SUL MEPA CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

(C.I.G. 769399665A)

Premesso che:

- con determina n. 6568 del 11/07/2018 del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei servizi - Direzione Generale delle Risorse materiali e delle Tecnologie è stato stabilito di indire una procedura negoziata telematica, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con l'utilizzo di una RDO sul MEPA per l'affidamento dei servizi di vigilanza attiva oggetto dell'appalto per un importo di € 685.068,00 Iva esclusa, oltre € 3.660,00 importo quantificato per gli oneri relativi alla sicurezza a norma dell'art. 5 c. 1 lett. a) del D.M. 201/2014 ;
- l'aggiudicazione avverrà con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, rispettivamente di 70 a 30, ai sensi dell'art. 95, comma 2 e comma 3, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC n. 2/2018;
- in data 23/10/2018 è stato pubblicato fino al 29/10/2018 sul sito del Tribunale di Matera - "Notizie comunicati in evidenza" - l'Avviso pubblico prot. n. 198/18 per la fornitura dei servizi di vigilanza attiva in oggetto, ai fini della raccolta e selezione di eventuali manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura telematica tramite RDO sul MEPA, in ottemperanza alle Linee Guida ANAC n. 4/2016 (aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 1/03/18); ;
- entro la scadenza fissata del 29/10/2018 non è pervenuta alcuna manifestazione di interesse;
- con determina della Procura della Repubblica di Matera n. 221/2018 int. del 15/11/2018 sono stati individuati gli otto operatori economici da invitare alla RDO sul MEPA, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), iscritti sul MEPA nel bando per la prestazione di servizi alle Pubbliche Amministrazioni denominato "Servizi di vigilanza e accoglienza", in base all'elenco degli istituti di vigilanza inviato dalla Prefettura di Matera, agli atti di questo ufficio e autorizzati ad operare nell'ambito territoriale della stessa Prefettura;
- in data 15.11.2018 è stata inoltrata tramite il MEPA a otto operatori economici la RDO n. 2130676, fissando il termine ultimo per la presentazione delle offerte al giorno 01/12/2018 ore 23.59;
- in data 16/11/2018 si è proceduto ad annullare la RDO n. 2130676, per errore nell'inserimento, fra gli operatori economici, della ditta "Metronotte srl Istituto di vigilanza (P.IVA 00740070735) con sede legale a Ginosa (TA) Via Ricciardi n. 2, con licenza prefettizia ad operare sul territorio della provincia di Taranto al posto della ditta "Istituto di vigilanza Metronotte srl (P.IVA 00965950736) con sede legale a Ginosa (TA) Via Ricciardi n. 2, con licenza prefettizia ad operare sul territorio della provincia di Matera, come da determina di rettifica/integrazione n. 238/2018 int. del 16/11/2018;

M

- in data 16/11/2018 alle ore 15.20 è stata inoltrata tramite il MEPA a otto operatori economici la RDO n. 2131853, fissando il termine ultimo per la presentazione delle offerte al giorno 03/12/2018 ore 23.59, annullata nell'immediatezza dal Mepa per errore nel richiamo degli operatori economici per malfunzionamento del sistema;

- in data 16/11/2018 alle ore 16.03 è stata inoltrata tramite il MEPA a otto operatori economici la RDO n. 2132668, così come individuati nella determina n. 238/2018 int. del 16/11/2018 fissando il termine ultimo per la presentazione delle offerte al giorno 03/12/2018 ore 23.59:

1	Istituto di vigilanza L'Aquila soc. coop. con sede legale in Pomarico (MT), P.Iva 00431980770
2	Istituto di vigilanza Metronotte srl con sede legale in Ginosa, P.Iva 00965950736
3	La ronda del Materano con sede legale in Matera (MT), P.Iva 01075330777
4	Soc. Nuova Altilia s.r.l., con sede legale in Altamura (BA), P.Iva 04700510722
5	Cosmopl s.p.a., con sede legale in Avellino, P.Iva 01764680649
6	La Torre s.r.l., con sede legale in Scafati (SA), P.Iva 02985610654
7	Cosmopol Basilicata s.r.l., con sede legale in Atripalda (AV) P.Iva 02893030649
8	Vigilanza Città di Potenza, con sede legale in Potenza (PZ) P.Iva 00869740761

- entro la scadenza del suddetto termine sono pervenute 5 offerte da parte dei seguenti operatori economici:

- 1) - Istituto di vigilanza L'Aquila soc. coop. con sede legale in Pomarico (MT), P.Iva 00431980770;
- 2) - Ditta Metronotte srl Istituto di vigilanza con sede legale in Ginosa, P.Iva 00965950736;
- 3) - Istituto di vigilanza La Torre s.r.l., con sede legale in Scafati (SA), P.Iva 02985610654;
- 4) - Cosmopol Basilicata s.r.l., con sede legale in Atripalda (AV) P.Iva 02893030649;
- 5) - Vigilanza Città di Potenza, con sede legale in Potenza (PZ) P.Iva 00869740761.

- in data 09/01/2019, essendo scaduto il termine per la presentazione delle offerte, il Procuratore della Repubblica, quale rappresentante legale della stazione appaltante, Procura della Repubblica di Matera, a norma del combinato disposto degli articoli 77 e 216 comma 12 del D.Lgs. 50/16, ha nominato con delibera n. 8/2019/int., pubblicata sul sito del Tribunale di Matera - "Notizie comunicati in evidenza", la Commissione giudicatrice composta da:

- Dott. Nicastro Lorenzo, Presidente;
- Dott. Defraia Rosanna Maria, Sostituto Procuratore della Repubblica della Procura della Repubblica di Matera, componente;
- Dott. Trisolini Angela, Funzionario giudiziario del Tribunale di Matera, componente con funzioni di segretario verbalizzante;
- Richiamati tutti i precedenti verbali;

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno 2019, nel giorno 12 del mese di aprile alle ore 11.30, nella stanza n. 16 al secondo Piano del Palazzo di Giustizia di Matera, della Procura della Repubblica di Matera la Commissione

giudicatrice procede in seduta pubblica allo svolgimento delle operazioni di gara relative alla procedura negoziata in oggetto, a mezzo portale MEPA, con le credenziali del Presidente della Commissione dalla postazione del R.U.P..

La Commissione giudicatrice, nominata con delibera n. 8/2019 int. del 09/01/2019, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte e nelle more dell'operatività dell'Albo ANAC dei componenti delle commissioni giudicatrici, è così composta:

- Dr. Nicastro Lorenzo, Sostituto procuratore della Procura della Repubblica di Matera, in qualità di Presidente;
- Dr. Defraia Rosanna Maria, Sostituto Procuratore della Procura della Repubblica di Matera, in qualità di Componente;
- Dr. Trisolini Angela, funzionario giudiziario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Matera in qualità di Componente con funzioni di segretario verbalizzante.
- E' presente il R.U.P. per l'ausilio nell'utilizzo della piattaforma elettronica degli acquisti M.E.P.A.

Essendo la Commissione giudicatrice regolarmente insediata, il Presidente richiama le modalità sul procedimento di aggiudicazione previste dalla documentazione di gara allegata alla RDO n. 2132668,

Il punteggio tecnico complessivo attribuito ad ogni concorrente viene inserito manualmente nella piattaforma MEPA. I punteggi attribuiti dalla Commissione alle offerte tecniche sono i seguenti:

Istituto di vigilanza L'Aquila soc. coop. con sede legale in Pomarico (MT), P.Iva 00431980770	Punteggio offerta tecnica: 49.4
Istituto di vigilanza Metronotte srl con sede legale in Ginosa, P.Iva 00965950736	Punteggio offerta tecnica: 54.39
La Torre s.r.l., con sede legale in Scafati (SA), P.Iva 02985610654	Punteggio offerta tecnica: 46.46
Cosmopol Basilicata s.r.l., con sede legale in Atripalda (AV) P.Iva 02893030649	Punteggio offerta tecnica: 46.74
Vigilanza Città di Potenza, con sede legale in Potenza (PZ) P.Iva 00869740761	Punteggio offerta tecnica: 48.91

Tutti i concorrenti sono ammessi alla successiva fase di apertura dell'offerta economica.

Nel corso della seduta il Presidente, prima di aprire le Buste "C" virtuali, contenenti le offerte economiche, rileva che il calcolo dei punteggi economici è effettuato automaticamente dal Sistema Mepa, sulla base della formula prescelta per la RDO in oggetto " Concava alla migliore offerta interdipendente, con il metodo dell'interpolazione lineare ($\alpha=1$)", applicata sul valore complessiva dell'offerta economica (come previsto dal manuale d'uso MEPA "Le formule della piattaforma e-procurement - Metodi di attribuzione del punteggio tecnico ed economico". L'offerta economica viene espressa in euro, con l'indicazione di due decimali (l'unità di misura scelta per la RDO è " valori al ribasso"). Il punteggio massimo attribuibile all'offerta economica è di 30 punti.

Il presidente procede quindi, in seduta pubblica, delegando il R.U.P. all'apertura sulla piattaforma MEPA delle buste virtuali "C" contenenti le offerte economiche, dando atto che le stesse contengono la documentazione richiesta nella RDO, ossia oltre al documento di offerta economica generato automaticamente dal sistema anche l'offerta economica con prezzi unitari, predisposta secondo il modello allegato alla RDO (allegato 4), firmata digitalmente dai legali rappresentanti dei concorrenti. Per ogni concorrente viene data lettura del prezzo complessivo offerto e dei costi aziendali interni per la sicurezza (ai sensi dell'art. 95, comma 10, D.Lgs. 50/2016)



Per la Ditta Latorre s.r.l. si rileva una discrepanza nel valore offerto relativamente alla voce "costo del personale per il servizio" tra il modello dell'offerta economica, predisposto dalla Ditta, Allegato n. 5 e il modello generato automaticamente dal sistema.

Tenuto conto dell'assunto presente nel disciplinare di gara al punto 12 (pag. 11 sub 3.2)

"SI FA PRESENTE CHE IL PREZZO COMPLESSIVO CONTENUTO NELL'OFFERTA PRODOTTA DAL SISTEMA E QUELLO CONTENUTO NEL MODELLO DI OFFERTA PRODOTTO DALLA STAZIONE APPALTANTE (ALLEGATO 5) DEVONO COINCIDERE. IN CASO DI CONTRASTO, PREVARRÀ L'OFFERTA INDICATA NEL MODELLO GENERATO DAL SISTEMA." si dà prevalenza all'importo complessivo presente nell'offerta economica automaticamente generata dal sistema.

I punteggi attribuiti automaticamente dal sistema alle offerte economiche sono quelli riportati nel prospetto generato dalla piattaforma elettronica "Acquisti in rete" stampata in data 12/04/2019 ore 12.58 che consta pp. 2 in allegato così come la classifica delle offerte.

Non essendo stata segnalata dal sistema anomalia dell'offerta rilevante, ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 ("la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara"), si procede, pertanto, giusta indicazione del sistema Mepa, all'assegnazione provvisoria della gara alla Cosmopol Basilicata s.r.l., con sede legale in Atripalda (AV) P.Iva 02893030649, rimettendo gli atti alla Stazione appaltante, per quanto di competenza.

La seduta pubblica si conclude alle ore 13.30.

Si dà atto che tutta la documentazione relativa alla valutazione verrà custodita in armadio chiuso a chiave.

Del che si è redatto il presente Verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

Il Presidente


(Dr. Lorenzo Mastro)

Il Componente


(Dr.ssa Rosanna Maria Defraia)

Il Componente e Segretario verbalizzante


(Dr.ssa Angela Trisolini)



Ente	Approvato	Validato
VIGILANZA CITTÀ DI POTENZA SOC. COOP	Approvato	Validato
ISTITUTO DI VIGILANZA VIGILANZA SOC. COOP	Approvato	Validato
ISTITUTO DI VIGILANZA TORRE SPA	Approvato	Validato
ISTITUTO DI VIGILANZA ME. PRODOTTE S.R.L.	Approvato	Validato
COOPMOPOL BASILICATA S.R.L.	Approvato	Validato

Ente	Approvato	Validato
COOPMOPOL BASILICATA S.R.L.	12/04/2019 11:53:20	12/04/2019 12:41:33

Ente	Indice di Affidabilità		Indice di Qualità	
	Indice	Valore	Indice	Valore
VIGILANZA CITTÀ DI POTENZA SOC. COOP	Approvato	100,00	Approvato	100,00
ISTITUTO DI VIGILANZA VIGILANZA SOC. COOP	Approvato	100,00	Approvato	100,00
ISTITUTO DI VIGILANZA TORRE SPA	Approvato	100,00	Approvato	100,00
ISTITUTO DI VIGILANZA ME. PRODOTTE S.R.L.	Approvato	100,00	Approvato	100,00
COOPMOPOL BASILICATA S.R.L.	Approvato	100,00	Approvato	100,00

Ente	Indice	Indice di Affidabilità		Indice di Qualità	
		Valore	Indice	Valore	Indice
COOPMOPOL BASILICATA S.R.L.	53,00 punti	98,44 punti	74,80 punti	100,00 punti	100
ISTITUTO DI VIGILANZA VIGILANZA SOC. COOP	51,00 punti	97,39 punti	73,58 punti	100,00 punti	100
VIGILANZA CITTÀ DI POTENZA SOC. COOP	51,00 punti	97,39 punti	73,58 punti	100,00 punti	100
ISTITUTO DI VIGILANZA TORRE SPA	51,00 punti	97,39 punti	73,58 punti	100,00 punti	100

Base dati: []

Indice di Affidabilità (Indice di Affidabilità)

Ente	Indice	Indice di Affidabilità	Indice di Qualità	Indice	Indice
COOPMOPOL BASILICATA S.R.L.	53,00	0,00	74,76	100,00	74,74
ISTITUTO DI VIGILANZA VIGILANZA SOC. COOP	51,00	0,00	74,39	100,00	74,45
VIGILANZA CITTÀ DI POTENZA SOC. COOP	51,00	0,00	74,39	100,00	74,45
ISTITUTO DI VIGILANZA TORRE SPA	51,00	0,00	74,39	100,00	74,45

Ente	Indice	Indice
COOPMOPOL BASILICATA S.R.L.	100,00	100,00
ISTITUTO DI VIGILANZA VIGILANZA SOC. COOP	100,00	100,00
VIGILANZA CITTÀ DI POTENZA SOC. COOP	100,00	100,00
ISTITUTO DI VIGILANZA TORRE SPA	100,00	100,00